



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 8</b> Del 18/02/2013	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013. PARTE VARIABILE.</b>
-------------------------------	---

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**  
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTO** il CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed in particolare gli articoli 31 e 32 del medesimo che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

**DATO ATTO** che il fondo per il salario accessorio, di cui al punto che precede, composto da una parte stabile e da una variabile, quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti, deve essere quantificato annualmente dagli enti;

**CONSIDERATO** che per la parte stabile le risorse vengono confermate di anno in anno con le stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni contrattuali per cui i relativi adempimenti sono demandati al Responsabile competente in materia;

**RILEVATO**, invece, che le risorse variabili sono integrate annualmente (art. 31 c.3 – CCNL 22.01.2004) in relazione alla disciplina contrattuale vigente e nel rispetto dei criteri prescritti;

**VISTO** il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 1/4/1999;

**VISTI** i seguenti CCNL sottoscritti il:

- - 14/09/2000;
- - 05/10/2001;
- - 22/01/2004;
- - 09/05/2006;
- - 11/04/2008;
- - 31/07/2009;

**RICHIAMATI** il:

- D. Lgs. 267/2000;
- D. Lgs. 165/2001;
- D. Lgs. 150/2009

**VISTO** in particolare l'articolo 5 del citato CCNL 1/4/1999 che disciplina tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del Contratto integrativo decentrato;

**LETTO** l'artt. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 che, con riferimento all'obiettivo del contenimento delle spese da parte della finanza pubblica, tra l'altro, ridefinisce la consistenza del Fondo per le politiche di sviluppo stabilendo che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;

**VISTA** la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011 avente ad oggetto: “Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 122, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

**CONSIDERATO:**

- che ai sensi del citato art. 5 del CCNL le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che il CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, ha introdotto in materia di risorse decentrate una distinzione tra parte stabile e parte variabile;

**RICHIAMATO** l'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004 testualmente recita: *“Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi*

3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000; art. 32, comma 6, del presente CCNL.”.

**VISTO** che al riguardo l'ARAN ha avuto modo di precisare quanto segue:

.....omissis .....

### **3. La quantificazione delle risorse decentrate.**

*Prima di affrontare la contrattazione, l'ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate secondo le indicazioni dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004.*

*La quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta in via esclusiva all'ente; non si può tuttavia impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro avrebbe sicure ripercussioni sulle scelte negoziali. Le risorse decentrate devono essere quantificate **annualmente** dagli enti (art. 31, comma 1, CCNL 22/1/2004); con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti dal nuovo CCNL. La nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie.(cfr. ARAN “Contrattazione decentrata integrativa nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali – Orientamenti e consigli per i datori di lavoro e le delegazioni trattanti di parte pubblica”);*

**PRESO ATTO** che in sede di Bilancio di previsione 2013 saranno espressamente previsti idonei stanziamenti destinati al finanziamento del fondo per salario accessorio sia di parte stabile che di parte variabile;

**RITENUTO**, al fine dell'avvio della trattativa per l'utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio annualità 2013, di dover quantificare l'ammontare delle risorse variabili;

**DATO ATTO** che la quantificazione delle risorse decentrate avverrà nel rispetto di quanto indicato all'art. dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122;

**VISTO** l'articolo 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 il quale stabilisce che “*in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 97, esclusa la quota relativa alla dirigenza*”;

**DATO ATTO** dell'intendimento di reiterare l'iscrizione nel fondo dell'anno 2013 dell'importo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, con la specificazione che tale somma potrà destinarsi alla parte variabile in contrattazione decentrata solo previo accertamento del nucleo di valutazione dei presupposti per la reiterazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente alla regolarità tecnica e contabile;

Con voto unanime;

## **DELIBERA**

**DI FORNIRE** indirizzi per l'integrazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, annualità 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004 - risorse variabili come di seguito indicato:

✓ Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 1/4/1999:

- Risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del D. Lgs n. 163/2006 ex incentivo Merloni), da quantificarsi in corso d'esercizio;
- Quant'altro proveniente da leggi specifiche;

con la precisazione che quelle sopra riportate sono risorse auto-alimentate e non sono computate ai fini del rispetto del limite di spesa del personale, giusto Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Liguria n. 8/2010 e della Sezione Veneto 57/2010. Si tratta di risorse che costituiscono, comunque, trattamento accessorio ma che di fatto non devono essere contrattate con le parti sindacali;

- ✓ **€ 2.129,95**, Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999, con la specificazione che tale somma potrà destinarsi alla parte variabile in contrattazione decentrata solo previo accertamento del nucleo di valutazione dei presupposti per la reiterazione;
- ✓ **€ 1.736,41**, Art. 4 comma 3 CCNL 5/10/2001 risorse L.R. n. 19 del 23.05.1997 per incentivazione della produttività e la qualificazione del personale;

**DI DARE ATTO** che sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma. 2 bis del D. Lgs. 78/2010;

**DI DARE ATTO** che detto importo non include le ulteriori risorse derivanti da specifiche norme (art. 15, comma 2, lett. k, CCNL 1/4/1999) che saranno quantificate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamento e contratto;

**DI DARE ATTO** che le risorse destinate al finanziamento del fondo sono previste e stanziare in bilancio nei rispettivi capitoli di spesa per il personale per l'anno 2013.

**DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D. Lgs. 267/2000, con votazione unanime espressa per alzata di mano il presente atto immediatamente esecutivo.

~~~~~